Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 71° — **ROMA - Venerdì, 11 aprile 1930 - ANNO VIII** — **Numero 86**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A.* e *F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275: *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9: *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21: *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145: *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65: *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano: *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Autorizzazione a promuovere la XXVI Esposizione Fiera Equina in Asti. Pag. 1342

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

605. — LEGGE 27 marzo 1930, n. 284.
Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931 . . . . Pag. 1342

606. — REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 290.
Proroga dei termini stabiliti dall'art. 249 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, per il conseguimento del titolo legale di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio . . . . Pag. 1350

607. — REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 293.
Richiamo per istruzione di un contingente di militari del Corpo Reale equipaggi marittimi in congedo, per un esperimento di mobilitazione navale . . . . Pag. 1350

608. — REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1930, n. 299.
Proroga del termine utile concesso ai danneggiati dai terremoti per presentare i progetti di riparazione dei fabbricati . . . . Pag. 1350

609. — REGIO DECRETO-LEGGE 24 marzo 1930, n. 308.
Norme per disciplinare la posizione giuridica ed il trattamento economico degli impiegati dello Stato che rivestono la carica di segretario politico delle Federazioni provinciali fasciste . . . . Pag. 1351

REGIO DECRETO 12 febbraio 1930.
Autorizzazione al Consiglio provinciale dell'economia di Milano ad applicare e a riscuotere diritti per le operazioni di perizia delle sete gregge destinate alla contrattazione presso la locale Borsa merci . . . . Pag. 1351

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930.
Approvazione della nomina del presidente dell'Associazione nazionale fascista degli editori di giornali . . . . . Pag. 1352

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1930.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Mondovì e nomina del commissario straordinario. Pag. 1352

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1930.
Autorizzazione al Credito Toscano a fondersi, mediante incorporazione, con la Banca di Firenze . . . . . . Pag. 1352

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 1352

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 1354
Perdita di certificati . . . . Pag. 1355

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la XXVI Esposizione Fiera Equina in Asti.

Con decreto 22 marzo 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 29 detto, al registro n. 3 Finanze, foglio n. 339, il comune di Asti è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la XXVI Esposizione Fiera Equina in occasione delle tradizionali feste patronali di San Secondo che avranno luogo ad Asti dal 4 al 12 maggio 1930-VIII.

(2041)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 605.

LEGGE 27 marzo 1930, n. 284.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'art. 20 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono — per l'esercizio finanziario 1930-31 — quelli descritti nella tabella *A*, annessa alla presente legge.

Art. 3.

Per i capitoli indicati nella tabella *B*, annessa alla presente legge, è data facoltà al Ministero della guerra di conservare i fondi residui rimasti al 30 giugno 1930 in aumento agli stanziamenti di competenza, per provvedere alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'Esercito.

Art. 4.

Il numero medio dei sottotenenti di complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina, durante l'esercizio 1930-31, è stabilito in tremila.

Art. 5.

L'assegnazione straordinaria di L. 200.000.000 autorizzata con l'art. 2 della legge 3 giugno 1926, n. 923, e col R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1227, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605, è confermata nello stesso importo, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1931-32 al 1935-36 e con la legge del bilancio verrà annualmente ripartita fra i vari titoli di spesa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
Num.	Denominazione	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero — Personale civile di ruolo — Stipendi ed assegni fissi.	5,160,000 —
2	Ministero e Stato maggiore del Regio Esercito — Personale militare — Stipendi ed assegni fissi	7,160,000 —
3	Competenze al personale operaio con funzioni di scritturazione	2,525,000 —
4	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti.	95,000 —
5	Indennità di missione per servizi del Ministero e del Comando del Corpo di Stato maggiore	281,000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale delle Amministrazioni dello Stato per servizi prestati nell'Amministrazione militare	781,500 —
7	Indennità e spese per Commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato	90,000 —
8	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria).	*per memoria*
9	Sussidi ai militari ed ai personali in attività di servizio, a quelli non in servizio e alle loro famiglie; sussidi e spese di mantenimento relativi a personali ammessi a cure balneo-termali	897,800 —
10	Spese casuali.	105,000 —
11	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria).	360,000 —
12	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della guerra (articolo 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	*per memoria*
		17,455,300 —
	Debito vitalizio.	
13	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	210,000,000 —
14	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83, 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 248 del 21 novembre 1923 (Spesa obbligatoria).	250,000 —
15	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (Spese fisse)	350,000 —
		210,600,000 —
	Spese per l'esercito escluse quelle per i carabinieri Reali.	
16	Ufficiali del Regio esercito — Stipendi ed assegni fissi	511,100,000 —
17	Stipendi, assegni ed indennità agli ufficiali in servizio presso la Segreteria generale della Commissione suprema di difesa e presso gli osservatori industriali	1,530,000 —
18	Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti — Stipendi ed assegni fissi	50,100,000 —
19	Sottufficiali, caporali e soldati — Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma, di rafferma e di riassoldamento	184,630,000 —
20	Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti e spese per la leva all'estero	250,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
21	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti — Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa, alle reclute e agli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti nei viaggi e servizi isolati — Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili delle Amministrazioni militari dipendenti, i sottufficiali e militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi — Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna — Indennità in luogo d'alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti	72,300,000 —
22	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari e cioè: spese d'igiene, pulizia, istruzione ed educazione del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di oggetti di cucina e biciclette; pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico e vaglia di servizio; assegni per spese di ufficio e riservate; musei militari; reintegrazione al fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non recuperabili; soprassoldo di medaglia alle bandiere e agli enti che non fanno parte dell'esercito	24,070,000 —
23	Corredo alle truppe — Spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e dei materiali per le musiche e pel servizio generale comune dei corpi — Mano d'opera, macchinari e minute spese per il funzionamento dei magazzini centrali, degli opifici militari e della Commissione permanente per i collaudi in appello — Spesa per il corso tecnico-pratico per gli ufficiali commissari aspiranti controllori presso i magazzini centrali militari	196,620,000 —
24	Pane e viveri per le truppe — Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e galletta; acquisto dal commercio di pane, viveri ordinari e viveri di riserva — Mano d'opera, macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza	295,170,000 —
25	Casermaggio e combustibile per le truppe; manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; mano d'opera, macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa; illuminazione, ed ammobiliamento dei locali; compensi per alloggi forniti dai Comuni.	52,740,000 —
26	Servizio sanitario — Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali e negli altri stabilimenti sanitari militari; spese di cura e di mantenimento degli stessi negli ospedali civili; competenze agli ecclesiastici non di ruolo, alle suore, al personale borghese addetto a cure o servizi speciali; materiale sanitario; spese di funzionamento dell'Istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici militari; spese di assistenza sanitaria, profilassi ed igiene presso i corpi, e onorari a medici borghesi nei presidi sprovvisti di medici militari — Spese per la cura ed assistenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri ammalati in dipendenza della guerra	20,930,000 —
27	Servizi di rimonta — Acquisto di puledri e di quadrupedi di pronto servizio, premi per l'allevamento e la produzione equina — Spese per i depositi allevamento quadrupedi: affitto di terreni e di locali, piccoli lavori di manutenzione di fabbricati e di manufatti, coltivazione e raccolta delle derrate, competenze al personale operaio; acquisto di bestiame e di derrate, acquisto e manutenzione di macchine ed attrezzi; fide di bestiame — Servizio sanitario, religioso e minute spese diverse per i depositi — Spese per rivista e precettazione quadrupedi — Indennità agli ufficiali per prima provvista bardature e per perdita cavalli in servizio	23,660,000 —
28	Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti; onorari ai veterinari borghesi nei presidî sprovvisti di veterinari militari; paglia da lettiera, ferratura, medicinali, spese varie per le scuderie ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi	124,305,000 —
29	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe; spese di cancelleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati maggiori dei comandi ai campi e alle manovre e spese di materiali e lavori occorrenti per le manovre e le esercitazioni; spese per ricognizioni di frontiera e per esercitazioni speciali	24,100,000 —
30	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari; assegni agli insegnanti ed al personale di governo; spese pel mantenimento, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento; arredamento e mense; gite e campagne degli allievi . .	9,360,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
31	Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, spese per le biblioteche centrali, di presidio e reggimentali, spese per contributi per corsi di perfezionamento e di istruzione, premi per concorsi e per corsi militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali	2,320,000 —
32	Istituto geografico militare — Spese per costruzione e pubblicazione di carte ed opere scientifiche e per l'esecuzione dei lavori vari dell'Istituto; per strumenti astronomici, geodetici e topografici; per lavori geodetici e topografici in campagna e per le relative indennità e spese di viaggio; per l'addestramento pratico del personale	3,590,000 —
33	Servizi di Stato Maggiore: spese d'informazioni e riservate, per telegrammi e radiotelegrammi all'estero; preparazione e spedizione di documenti di mobilitazione, acquisto di carte e di pubblicazioni, di modelli e campioni di materiali, spese per esperimenti ed altre per la preparazione della mobilitazione	3,780,000 —
34	Servizi di artiglieria — Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, carreggi e bardature e materiali vari d'artiglieria, studi ed esperienze relative; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per gli stabilimenti, direzioni e reggimenti di artiglieria; musei e biblioteche di artiglieria, indennità di trasferta per i servizi del materiale di artiglieria	116,925,000 —
35	Servizi del genio — Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese per gli stabilimenti, gli uffici delle fortificazioni e le officine del genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari; rete radiotelegrafica nazionale; musei e biblioteche del genio; studi ed esperienze; indennità di trasferta per i servizi del materiale del genio; servizi dei trasporti lagunari ed altri trasporti speciali affidati al genio militare	30,270,000 —
36	Servizi del genio — Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati destinati ad uso militare, delle opere di fortificazione, dei depositi esplosivi e munizioni, dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra (compresi i lavori di grande stabilità), dei campi di tiro militari, delle strade, delle interruzioni stradali, dei ricoveri, ecc., delle reti radiotelegrafiche militari; contributo per i campi sociali usati dalle truppe; paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi sopraindicati.	47,420,000 —
37	Servizi automobilistici — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli per servizi militari; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori; per riviste e censimento autoveicoli; per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici; per i depositi carburanti e lubrificanti; indennità di trasferta per i servizi automobilistici	67,430,000 —
38	Servizio chimico militare — Spese per studi, esperimenti e applicazioni pratiche sui servizi chimici di guerra — Spese per esercitazioni e per manutenzione e rinnovazione del materiale e per indennità di trasferta per il servizio chimico	3,455,000 —
39	Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari (R. decreto 8 marzo 1923, numero 633).	890,000 —
40	Spese per il Dopolavoro per le maestranze militari	150,000 —
41	Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi	42,700,000 —
42	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua; contributo a comuni per l'accasermamento di truppe, indennità per occupazioni temporanee d'immobili; rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito; provvista d'acqua potabile (Spese fisse)	12,700,000 —
43	Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari. Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore per fatto dell'Amministrazione; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio, sussidi in luogo dei titoli anzidetti (Spesa obbligatoria)	4,000,000 —
44	Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito; impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre; acquisto di attrezzi; premi, medaglie e diplomi ed altre spese per concorsi, gare ed esercitazioni	1,510,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
45	Tiro a segno nazionale — Concorso nella costruzione e sistemazione di poligoni di tiro; sussidi ordinari e straordinari alle società ed istituti di tiro a segno; spese per gare, per concorsi internazionali, per ispezioni e per gli uffici degli ispettori, per la Commissione centrale per il tiro a segno nazionale — Spese per l'istruzione premilitare e per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito; sussidi, contributi, rimborsi a sodalizi, istituti, scuole e società di tiro a segno ed altri enti; medaglie e premi; manutenzione di materiali vari per manifestazioni inerenti all'educazione fisica	3,990,000 —
46	Pensioni dell'Ordine militare di Savoia — Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine (Spese fisse)	385,000 —
47	Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali e ad altri istituti di beneficenza per militari e loro famiglie — Spese per sovvenzioni, oblazioni, concorsi e premi ad istituti, enti, società e sodalizi di carattere militare	965,000 —
48	Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria)	500,000 —
49	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi	50,000 —
50	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (articolo 20 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
		1,933,805,000 —
	Spese per l'Arma dei carabinieri Reali.	
51	Carabinieri Reali — Ufficiali — Stipendi ed assegni fissi	35,230,000 —
52	Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri — Stipendi ed assegni fissi	1,050,000 —
53	Carabinieri Reali — Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri — Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma	331,300,000 —
54	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri — Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati — Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari dei Reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi — Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna — Indennità di prima provvista bardature e per perdite cavalli in servizio	16,000,000 —
55	Carabinieri Reali — Corredo, spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi	35,040,000 —
56	Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane, viveri e casermaggio per gli allievi carabinieri; rette d'ospedale e spese per l'igiene e la profilassi presso gli enti, di rimonta, foraggi, ferratura, bardature ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; armi, munizioni e buffetterie pei carabinieri, spese di funzionamento della scuola allievi sottufficiali dei carabinieri	34,140,000 —
57	Servizi automobilistici — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri	2,400,000 —
		455,160,000 —
	Fondo a disposizione.	
58	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'esercito e per l'Arma dei carabinieri Reali	34,030,000 —
	Spese diverse.	
59	Spese per il funzionamento del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato e per le indennità al personale addettovi	950,000 —
60	Premi per invenzioni, lavori e studi recanti utile contributo, nei riguardi scientifici, tecnici od economici, ai servizi del Regio esercito	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
61	Contributo dell'Amministrazione militare all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, per la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali (articolo 11 della legge 27 giugno 1929, n. 1184)	*per memoria*
		950,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
62	**Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti Luogotenenziali 14 settembre** 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593, 5 gennaio 1919, n. 18; Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile **1923, n. 2395 dell'11 novembre 1923, n. 694 del 7 maggio** 1927, n. 1966 del 23 ottobre 1927, e legge 27 giugno 1929, n. 1047) esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri Reali ed i personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali	1,018,000 —
63	**Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali ed ai personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali (decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314, 6 ottobre 1918, n. 1593, e** 5 gennaio 1919, n. 18; Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923, n. 2395 dell'11 novembre 1923, n. 964 del 7 maggio 1927, Regio decreto 1966 del 23 ottobre 1927 e legge 27 giugno 1929, n. 1047)	5,620,000 —
		6,638,000 —
	Spese per l'esercito.	
64	**Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazione e spese di trasporto relative**	147,800,000 —
65	**Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra e alla sistemazione degli edifici militari e spese di trasporto relative**	42,200,000 —
66	Spese per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera	350,000 —
		190,350,000 —
	Spese per costruzioni varie per usi militari.	
67	Contributo dell'uno per cento al pagamento degli interessi sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città	27,745 —
	Spese diverse.	
68	Sovvenzione straordinaria alla Croce Rossa Italiana (Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 141)	4,300,000 —
69	Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria in territorio già di guerra ed al trasporto delle salme dei caduti (Regio decreto 29 gennaio 1920, n. 218, e legge 11 agosto 1921, n. 1074)	*per memoria*
		4,300,000 —
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Accensione di crediti.	
70	**Anticipazioni ai corpi, istituti e stabilimenti militari, per provvedere alle momentanee deficienze di cassa rispetto alle periodiche anticipazioni loro fatte sugli altri capitoli di bilancio, nonchè alle speciali esigenze determinate dai regolamenti (art. 3 del R. decreto 5 dicembre 1925, n. 2638)**	20,000,000 —
71	**Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio** (art. 35 del testo unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	4,000,000 —
		24,000,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I.	
	SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	17,455,300 —
	Debito vitalizio	210,600,000 —
	Spese per l'esercito (escluse quelle per i carabinieri Reali)	1,933,805,000 —
	Spese per l'Arma dei carabinieri Reali	455,160,000 —
	Fondo a disposizione	34,030,000 —
	Spese diverse	950,000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	2,652,000,300 —
	TITOLO II.	
	SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	6,633,000 —
	Spese per l'esercito	190,350,000 —
	Spese per costruzioni varie per usi militari	27,745 —
	Spese diverse	4,300,000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	201,315,745 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Accensione di crediti	24,000,000 —
	Totale della categoria II (Movimento di capitali)	24,000,000 —
	Totale del titolo II (parte straordinaria)	225,315,745 —
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	2,877,316,045 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	2,853,316,045 —
	Categoria II — Movimento di capitali	24,000,000 —
	Totale generale	2,877,316,045 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

TABELLA A.

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1930-31 a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 58.

Cap. n. 16. Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi.
» 18. Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi.
» 19. Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi, ecc.
» 20. Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento, ecc.
» 21. Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.
» 22. Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.
» 23. Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc.
» 24. Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.
» 25. Casermaggio e combustibile per le truppe; manutenzione e rinnovazione, ecc.
» 26. Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati, ecc.
» 27. Servizi di rimonta - Acquisto di puledri, ecc.
» 28. Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti, ecc.
» 29. Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.
» 30. Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari, ecc.
» 32. Istituto geografico militare - Spese per costruzioni, ecc.
» 33. Servizi di Stato Maggiore: spese di informazioni, ecc.
» 34. Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc.
» 35. Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio; materie prime, ecc.
» 36. Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati, ecc.
» 37. Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.
» 38. Servizio chimico militare, ecc.
» 39. Spese per l'assicurazione contro gli infortuni, ecc.
» 41. Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare, ecc.
» 42. Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.
» 50. Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.
» 51. Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.
» 52. Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri - Stipendi, ecc.
» 53. Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, ecc. - Assegni fissi, ecc.
» 54. Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento, ecc.
» 55. Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, ecc.
» 56. Spese generali delle legioni dei carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio, ecc.
» 57. Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

TABELLA B.

Tabella dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1930-31 per i quali è consentito di conservare l'ammontare dei residui rimasti al 30 giugno 1930, in aggiunta allo stanziamento di competenza.

Cap. n. 15. Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo di indennizzo agli operai, ecc.
» 22. Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.
» 23. Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione, ecc.
» 24. Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.
» 25. Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.
» 26. Servizio sanitario - Spese per la cura degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali, ecc.
» 27. Servizi di rimonta - Acquisto di puledri e di quadrupedi, ecc.
» 28. Foraggi per i quadrupedi dell'esercito, ecc.
» 34. Servizi di artiglieria - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.
» 35. Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.
» 36. Servizi del genio - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramento dei fabbricati, ecc.
» 37. Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.
» 38. Servizio chimico militare - Spese per studi, esperienze, ecc.
» 55. Carabinieri Reali - Corredo, ecc.
» 56. Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc.
» 57. Servizi automobilistici - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

MOSCONI.

Numero di pubblicazione 606.

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 290.

Proroga dei termini stabiliti dall'art. 249 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, per il conseguimento del titolo legale di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Visto il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, col quale si approva il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I termini per il conseguimento del titolo legale di abilitazione all'insegnamento del grado preparatorio stabiliti dal 1°, 2° e 3° comma dell'art. 249 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare e sulle opere d'integrazione approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, sono prorogati al 31 ottobre 1931.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 295, foglio 32. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 607.

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 293.

Richiamo per istruzione di un contingente di militari del Corpo Reale equipaggi marittimi in congedo, per un esperimento di mobilitazione navale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 61 della legge 23 giugno 1927, n. 1066, sulla leva marittima;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' data facoltà al Ministro Segretario di Stato per la marina di ordinare, per un esperimento di mobilitazione navale, il richiamo per istruzione di n. 20 sottufficiali in congedo, nonchè di un contingente di circa 300 sottocapi e comuni, della classe 1907, appartenenti ai compartimenti marittimi di Taranto, Pizzo e Salerno. Il richiamo avrà la durata non superiore ai 15 giorni.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

SIRIANNI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 295, foglio 35. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 608.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 marzo 1930, n. 299.

Proroga del termine utile concesso ai danneggiati dai terremoti per presentare i progetti di riparazione dei fabbricati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1069, recante provvedimenti a favore delle località danneggiate dal terremoto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità e l'urgenza di apportare un'adeguata proroga al termine fissato dagli articoli 4 e 8 della legge sopracitata;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Di seguito al 1° comma dell'art. 4 della legge 27 giugno 1929, n. 1069, è aggiunto il seguente:

« Gli atti tecnici, presentati, entro i termini fissati dal R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457, al visto dei competenti uffici del Genio civile, e che non siano stati restituiti agli interessati entro il 31 maggio 1930, saranno, dagli uffici predetti, esaminati e direttamente trasmessi al Ministero delle finanze, alle Intendenze di finanza o agli Istituti mutuanti, non oltre il 31 dicembre 1930, salvo quanto è stabilito dal successivo art. 8 per il caso di cambiamento di classifica del cespite.

« Analogamente, saranno rimessi, non oltre il 31 dicembre 1930, dalle rispettive Prefetture al Ministero delle finanze, alle Intendenze di finanza, o agli Istituti mutuanti, i certificati di classifica, richiesti dai danneggiati, nel prescritto termine del 31 gennaio 1928, ma non potuti ad essi consegnare entro il 31 maggio 1930.

« E' fatto, però, obbligo agli interessati di esibire, entro il 30 giugno 1930, al Ministero delle finanze, alle Intendenze o agli Istituti mutuanti, la prova formale di aver presentato gli atti tecnici al Genio civile, e richiesto il certificato di classifica alla Prefettura, entro il 31 gennaio 1928 ».

Art. 2.

All'art. 8 della legge 27 giugno 1929, n. 1069, è sostituito il seguente:

« Nel caso in cui, a seguito della revisione delle perizie di stima del danno apportato al fabbricato dal terremoto, il cespite sia classificato danneggiato invece che distrutto, l'interessato, il quale abbia fatto tempestivamente domanda di mutuo o di contributo, ha facoltà di presentare, al visto dell'ufficio del Genio civile competente, il progetto di riparazione entro il 30 giugno 1930, e, per i cambiamenti di classifica notificatigli dopo il 1° gennaio 1930, entro sei mesi dalla data di notificazione del cambiamento stesso.

« Gli uffici del Genio civile, nel rilasciare il visto sui suddetti progetti di riparazione, debbono fare espresso riferimento alla presente disposizione ».

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 41. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **609.**

REGIO DECRETO-LEGGE 24 marzo 1930, n. **308.**

Norme per disciplinare la posizione giuridica ed il trattamento economico degli impiegati dello Stato che rivestono la carica di segretario politico delle Federazioni provinciali fasciste.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta l'assoluta necessità e l'urgenza di disciplinare la posizione ed il trattamento dei dipendenti statali che rivestano la carica di segretario politico delle Federazioni provinciali fasciste;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'impiegato civile di ruolo non può rivestire la carica di segretario politico di Federazione provinciale fascista senza il consenso dell'Amministrazione dalla quale dipende.

L'impiegato nominato segretario politico di una Federazione provinciale fascista è collocato in aspettativa con privazione delle competenze comunque inerenti all'impiego statale.

Il tempo trascorso in tale aspettativa è valutato per intero agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e per l'eventuale progressione nel ruolo ed è riscattabile agli effetti della pensione, mediante versamento dell'importo corrispondente alla ritenuta ordinaria di pensione che sarebbe stata rilasciata se l'impiegato fosse rimasto in attività di servizio.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili, oltre che ai personali civili dello Stato disciplinati dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, a tutti gli altri dipendenti statali di ruolo pei quali vigono speciali ordinamenti, nonchè ai maestri elementari inscritti nei ruoli dei Provveditorati regionali scolastici ed al personale delle scuole ed istituti d'istruzione mantenuti con concorso dello Stato.

Non si applicano ai professori delle Università ed Istituti superiori.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 51. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 febbraio 1930.

Autorizzazione al Consiglio provinciale dell'economia di Milano ad applicare e a riscuotere diritti per le operazioni di perizia delle sete gregge destinate alla contrattazione presso la locale Borsa merci.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di Borsa, nonchè il regolamento per l'esecuzione di esso approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il regolamento interno per la contrattazione dei bozzoli e delle sete presso la Borsa merci di Milano approvato con decreto Ministeriale 26 novembre 1929;

Veduta la deliberazione in data 16 gennaio 1930-VIII del Consiglio provinciale dell'economia di Milano, concernente le tariffe per le operazioni di perizia delle sete gregge destinate alla contrattazione presso la locale Borsa merci;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio provinciale dell'economia di Milano è autorizzato ad applicare e a riscuotere, per le operazioni di perizia delle sete gregge destinate alla contrattazione presso quella Borsa merci, i seguenti diritti:

L. 150 per l'ispezione del lotto;

L. 200 per la classificazione della seta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII Registro n. 3 Min. Agric. e For., foglio n. 45. — MONACELLI.

(2042)

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930.

Approvazione della nomina del presidente dell'Associazione nazionale fascista degli editori di giornali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con Nostro decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Visto lo statuto dell'Associazione nazionale fascista degli editori di giornali, approvato con Nostro decreto 10 febbraio 1927, n. 183;

Vista la lettera 23 dicembre 1929, n. III/119 U. F. con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'on. senatore avv. Giuseppe Bevione a presidente della menzionata Associazione, da essa dipendente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina dell'on. senatore avv. Giuseppe Bevione a presidente dell'Associazione nazionale fascista degli editori di giornali.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1930 - Anno VIII Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 174. — MONACELLI.

(2043)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1930.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Mondovì e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Ritenuta l'urgente necessità di riordinare l'Amministrazione della Cassa di risparmio di Mondovì;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Mondovì è sciolto ed è nominato commissario per l'amministrazione straordinaria dell'Istituto il dott. rag. Ottavio Giriodi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ACERBO.

(2045)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1930.

Autorizzazione al Credito Toscano a fondersi, mediante incorporazione, con la Banca di Firenze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Vista la domanda con la quale il Credito Toscano, società anonima con sede in Firenze, chiede l'autorizzazione a procedere alla fusione con la Banca di Firenze, società anonima con sede in Firenze, mediante incorporazione della medesima;

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Credito Toscano è autorizzato a fondersi con la Banca di Firenze mediante incorporazione della medesima.

Roma, addì 31 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(2046)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. F-112.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla re-

stituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Furlanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Furlanich Paolo, figlio del fu Nazario e della fu Pizziga Anna, nato a Risano il 7 giugno 1890, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Furlani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Auber Giovanna fu Giuseppe e di Modizza Giovanna, nata a Bertocchi di Capodistria il 19 giugno 1893; ed ai figli nati a Lazzaretto: Paolo, l'11 febbraio 1915; Radislao, il 17 gennaio 1918; Onorata, il 3 marzo 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(695)

N. F-111.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Furlanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Furlanich Riccardo di Giuseppe e di Apollonio Antonia, nato a Risano (Capodistria) il 2 aprile 1891, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Furlani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sturman Anna fu Giovanni e fu Maria Furlanich, nata a Risano l'8 marzo 1895; ed ai figli nati a Prade di Capodistria: Riccardo, il 10 ottobre 1914; Mario, il 2 marzo 1919; Basilio, il 5 gennaio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(696)

N. F-109

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Furlanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Furlanich Giovanni, figlio del fu Giacomo e della fu Anna Valentich, nato a Porton (Capodistria) l'11 ottobre 1892, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Furlani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pechiarich Angela fu Rodolfo e di Pobega Anna, nata a Pobeghi di Capodistria il 23 agosto 1897; alla figlia Vida, nata a Capodistria l'8 agosto 1918 ed al figlio Aldo, nato a Risano il 3 settembre 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(697)

N. F-108.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Furlanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Furlanich Giacomo, figlio del fu Giovanni e della fu Bordon Maria, nato a Risano il 15 agosto 1856, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nello forma italiana di « Furlani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Valentich Antonia fu Giuseppe e fu Crevatin Antonia, nata a Cesari (Capodistria) il 2 dicembre 1858.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del-

l'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(698)

N. A-135.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Antonaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Antonaz Matteo, figlio del fu Matteo e di Caterina Stocovaz, nato a Portole il 21 maggio 1901, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Antonazzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Chert Giustina di Antonio e di Giacaz Giovanna, nata a Piemonte di Grisignana il 27 maggio 1907; alle sorellastre, nate a Portole dal fu Matteo Antonaz e dalla fu Stipancich Maria: Lucia, il 27 ottobre 1883; Filomena, il 1° febbraio 1885; alla sorella Rosa, nata a Portole il 25 ottobre 1909; al fratello Antonio, nato a Portole il 30 ottobre 1902; alla zia Antonaz Maria fu Antonio e di Sepich Caterina, nata il 26 dicembre 1841 a Portole, ed alla madre Stocovaz Caterina fu Marco e fu Racovaz Maria, nata a Grisignana il 16 giugno 1865.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(699)

N. 11419-10779.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Presetnik fu Giuseppe, nato a Trieste il 13 maggio 1896 e residente a Trieste, via Foscolo, n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Presenti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Presetnik è ridotto in « Presenti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1466)

N. 11419-11581.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anna Vrabec vedova Paulizza fu Enrico, nata a Trieste il 5 luglio 1885 e residente a Trieste, via dell'Istria, n. 100, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Urbani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Anna Vrabec ved. Paulizza è ridotto in «Urbani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1470)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 80.

Media dei cambi e delle rendite

del 9 aprile 1930 - Anno VIII

Francia	74.70	Belgrado	33.75
Svizzera	369.63	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.793	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.665	Norvegia	5.105
Spagna	239.12	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.663	Svezia	5.129
Berlino (Marco oro)	4.554	Polonia (Sloty)	213.50
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.107
Praga	56.57	Rendita 3.50 %	67.925
Romania	11.32	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Oro	17.17	Rendita 3 % lordo	41.15
Peso Argentino Carta	7.55	Consolidato 5 %	81.025
New York	19.076	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	19.06	I serie	75.30
Oro	368.08	II serie	73.80

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

3ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	440467 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Simeoni Adele fu Giuseppe, vedova di Haraszthy Giorgio, domic. a Verona . . . . . . L. per l'usufrutto: Haraszthy Anna Maria fu Giorgio ed alla prole nata e nascitura dal matrimonio della suddetta con il signor Ughetto Amedeo fu Carlo, tenente nel Regio esercito.	1,260 —
Cons. 5 %	404016 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Metello Clelia, vedova di Cesana Giuseppe . » per la proprietà: Cesana Filippo fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Clelia Metello vedova di Cesana Giuseppe, domic. a Rittana (Cuneo).	50 —
»	404018 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Cesana Maria-Caterina, minore ecc., come la proprietà precedente.	50 —
3.50 %	97038	Bellisoni Marchese Luigi fu Giuseppe, domic. in Montebello (Pavia) ipoteca . . . . »	700 —
Cons. 5 %	273708	De Bonfils Amedeo fu Armando, minore sotto la p. p. della madre Artemisia Pia fu Antonio, vedova di De Bonfils Armando, domic. a Roma . . . . »	1,860 —
»	273710	De Bonfils Amedeo e Raffaella fu Armando, minori ecc., come la precedente . . . . »	3,635 —
3.50 % (1902)	32908	Aprosio Pasquale di Stefano, domic. a Vallecrosia (Porto Maurizio) . . . . »	35 —
» (1906)	574071	Intestata come la precedente . . . . »	63 —
» »	662355	Intestata come la precedente . . . . »	42 —
Cons 5 % P. L.	6274	Gaia Giovannino di Arnaldo, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Bruino (Torino) . . . . »	75 —
Cons. 5 %	20660	Privitello Nicolò di Michele, domic. a New York . . . . . »	250 —
3.50 % Cat. A	4181	Beneficio Parrocchiale dei SS. Cosma e Damiano in Isarno frazione di Novara . . . . »	21 —
3 %	46015	Beneficio Parrocchiale di Isarno frazione del comune di Novara »	12 —
Cons. 5 %	54984 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Francisco Catterina . . . . » per la proprietà: Giordano Michelina fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Francisco Catterina fu Tommaso, vedova Giordano, domic. a Fiorano (Torino).	65 —
»	54985	Intestata come la proprietà precedente . . . . . . »	200 —
»	54986	Intestata come la proprietà precedente . . . . »	265 —
»	309823	Stuardi Maria fu Domenico, nubile, domic. in Torino . . . . »	500 —
»	309824	Intestata come la precedente . . . . »	500 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 % Polizza combattenti	16144	Bertellotti Dionisio di Gaspero, domic. a Palagnana (Lucca) . L.	20 —
Cons. 5 %	360374 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Real Irma di Melchiore, moglie di Capra Marcello fu Luigi, domic. a Torino . . . . » per la proprietà: Capra Marcello fu Luigi, domic. a Torino.	4,800 —
3.50 %	798945	de Bonfils Amedeo fu Armando, minore sotto la p. p. della madre Artemisia Pia fu Antonio, vedova di de Bonfils Armando, domic. in Cagliari . . . . »	157.50
Cons. 5 %	233456	Pio Legato Miniasi, amministrato dalla Congregazione di carità di Incisa di Valdarno (Firenze) . . . . »	60 —
»	338282	Valentino Maria di Giovanni, moglie di Scafuto Gaetano fu Francesco, domic. ad Afragola (Napoli) - vincolata . . . »	80 —
3.50 %	578114	Decolle Maddalena fu Pietro, nubile, domic. a Canischio (Torino) . . . . »	133 —
Cons. 5 %	284099	Erigendo Asilo Infantile di Rancate frazione di Triuggio (Milano) »	2,750 —
»	387956	Congregazione di carità di Triuggio (Milano) per l'erigendo Asilo Infantile di Rancate frazione del comune di Triuggio (Milano) . . . . »	500 —
»	387957	Intestata come la precedente . . . . »	750 —
3.50 %	745335	Giudice Bernardino fu Nicola, minore sotto la p. p. della madre Prisco Filomena, vedova di Giudice Nicola, domic. a Sarno (Salerno) . . . . »	70 —

Roma, 30 novembre 1929 - Anno VIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6585)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.